

Gentilissimi,

in collaborazione con la struttura dell'Associazione Italiana Editori – AIE, abbiamo istituito uno strumento che vi aiuterà a fare chiarezza nella difficile gestione delle attività, aggiornandovi in tempi brevi su ogni nuova disposizione legata all'emergenza Coronavirus.

Comunicazioni utili e pratiche per fare chiarezza sulle disposizioni legate all'emergenza Coronavirus

PROVVEDIMENTI GENERALI

- **Decreto-legge “Sostegni”, le principali misure di interesse**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto-legge “Sostegni”](#) in vigore dal 22 marzo 2021.

Di seguito le disposizioni di maggiore interesse per le imprese e i lavoratori autonomi del comparto:

- **Contributo a fondo perduto (art. 1)**

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei **sogetti titolari di partita IVA** (sempreché aperta prima dell'entrata in vigore del decreto-legge), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, indipendentemente dai codici ATECO che ne contraddistinguono l'attività.

Fra i beneficiari vi sono, nello specifico, quelli con **ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) TUIR** (ricavi per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche materie prime e semilavorati) o compensi di cui **all'articolo 54, comma 1, dello stesso TU** (compensi da lavoro autonomo), **purché non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto-legge** (quindi il 2019 per gli esercizi coincidenti con l'anno solare).

- a) Condizione d'accesso al beneficio

L'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere **inferiore almeno del 30%, rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019**. Al fine di determinare correttamente tali importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Tale requisito non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

- b) Ammontare del contributo

Il contributo è determinato in forma di percentuale **sulla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019**, secondo le seguenti aliquote:

- a) **60%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a 100.000 euro**;
- b) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
- c) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro**;
- d) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
- e) **20%** per cento per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media su cui applicare le predette percentuali vengono presi in considerazione i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

L'importo del contributo **non può essere superiore a 150.000 euro** ed è riconosciuto, comunque, per un importo **non inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi** dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi e per gli altri componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109 TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, senza applicare limiti previsti dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, all'articolo 34 della legge n. 388/2000 (700.000 euro) e all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (250.000 euro).

c) Procedura

I principali aspetti:

- i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti sopra descritti;
- l'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa;
- le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo disciplina, infine (commi da 13 a 17), le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

➤ **Fondo autonomi e professionisti (art. 3)**

Viene disposto **l'incremento della dotazione finanziaria iniziale del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti**, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 (articolo 1, comma 20, della [legge n. 178/2020](#): legge di Bilancio 2021).

➤ **Sospensione delle attività di riscossione e annullamento dei carichi (art. 4)**

Attraverso la modifica dell'articolo 68 del [decreto-legge n. 18/2020](#) (Cura Italia):

- viene **differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione** dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie;
- in relazione al **pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni delle pendenze tributarie** (rottamazione – saldo e stralcio), viene previsto che le stesse non siano pregiudicate nei loro effetti qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro i seguenti nuovi termini: **i) il 31 luglio 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; **ii) entro il 30 novembre 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
- anche per il 2021 viene disposto lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità (vale a dire quelle che attestano la non riscossione dei tributi) relative alle quote di tributo allo stesso affidate in modo da garantire la dovuta gradualità nel riavvio delle procedure di recupero e la diluizione nel tempo delle stesse. I termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, appunto, sono stabiliti nei seguenti: rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2026;
- vengono introdotti adeguamenti alla disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione. In particolare, tenuto conto del prolungamento del periodo di sospensione all'interno dell'anno 2021, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione durante tale anno, e anche successivamente al 31 dicembre 2021 in relazione alle dichiarazioni presentate del 2017 e 2018 (art. 157, comma 3 [decreto-legge 34/2020](#)), vengono fissati i seguenti termini: i) la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento (art. 19, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 112/1999) ai fini del riconoscimento del diritto al discarico a favore del concessionario rispetto all'ente creditore delle somme iscritte a ruolo; ii) la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le predette annualità.

Viene **differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Viene inoltre precisato che:

- restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive ai sensi di legge;
- rispetto agli accantonamenti effettuati e le somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione, i primi rimangono confermati e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate.

Si prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento), se relativi:

- alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Viene disposto che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla data stabilita dal suddetto DM, sono sospesi:

- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.

➤ **Altri interventi fiscali di agevolazione (art. 5)**

A sostegno degli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene prevista la possibilità di **definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.**

La misura interessa i **soggetti con partita IVA** (attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge) che hanno **subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari del 2019.** La stessa consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

L'Agenzia delle entrate individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai richiedenti la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto: la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dalla legge per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione prevista dall'articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

L'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, sospesa per effetto dell'articolo 157, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

Coerentemente con la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, viene prorogata, fino al 30 aprile 2021, la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto

a ruolo e, fino al 31 gennaio 2022, il termine finale della sospensione per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa.

Rispetto al processo di conservazione dei documenti informatici ai fini della loro rilevanza fiscale, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è considerato tempestivo se effettuato nei seguenti termini: per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).

Si stabilisce che il termine per l'invio da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche viene spostato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.

➤ **Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 6)**

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

➤ **Integrazione salariale e disciplina dei licenziamenti (art. 7 e 8)**

a) Integrazione salariale

Vengono rideterminati gli stanziamenti relativi ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto-legge n. 137/2000 e alla legge n. 178/2000.

Inoltre, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (secondo gli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18/2020) per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 e senza versare alcun contributo addizionale.

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (secondo gli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020) per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021; anche in questo caso non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le domande di accesso ai predetti trattamenti sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese

successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione; in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato "UniEmens-Cig".

b) Licenziamenti

Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Fino alla stessa data resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro che si avvalgono delle nuove misure di integrazione salariale resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso.

Le sospensioni e le preclusioni di cui ai precedenti capoversi non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

➤ **Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (art. 13)**

Viene previsto il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del "Fondo per il reddito di ultima istanza" di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 18/2020, al fine di garantire il riconoscimento per il mese maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

➤ **Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità (art. 15)**

Viene disposto che, sino al 30 giugno 2021 (i termini erano stati via via già prorogati da precedenti provvedimenti), l'assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti in condizioni di particolare fragilità sia

equiparata al ricovero ospedaliero. I lavoratori interessati dalla disposizione sono: 1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992); 2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Inoltre, vengono estese sino al 30 giugno 2021 le disposizioni a tutela lavoratori fragili fino al 30 giugno 2021, con particolare riferimento allo svolgimento del lavoro in forma agile (art. 26, 2 bis decreto-legge 18/2020).

➤ **Disposizioni in materia di NASpl (art. 16)**

Si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 l'indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito relativo all'aver maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

➤ **Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 17)**

Intervenendo sull'art. 93 del decreto-legge n. 34/2020, si stabilisce che fino al 31 dicembre 2021 (il termine sarebbe scaduto il 31 marzo), ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni "causali".

Tale disposizione ha efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge, facendo salvi i rinnovi e le proroghe già intervenuti.

➤ **Misure per favorire l'attività didattica: a favore degli studenti con BES e della didattica a distanza nelle aree del mezzogiorno (art. 31-32)**

Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (ex legge n. 296/2006, è incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento è destinato per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, tra l'altro, di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno, il fondo previsto dalla legge n. 107/2015 è incrementato per il 2021 di 35 milioni. Tali risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.

➤ **Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (art. 33)**

Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (articolo 100, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020), è incrementato, per l'anno 2021 di 78,5 milioni di euro. L'incremento è destinato all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

➤ **Misure urgenti per la cultura (art. 36)**

- Il **Fondo Emergenze Spettacolo**, cinema e audiovisivo viene incrementato per l'anno 2021 di **200 milioni**

- L'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 34/2020 viene modificato:

i) restringendo la destinazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, solamente, di spettacoli e mostre: ciò in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di turismo al neoistituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi (v. ultra art. 38);

ii) lo stesso Fondo è incrementato di 120 milioni di euro per il 2021

- Vengono **incrementate da 25 milioni per l'anno 2021 a 105 milioni** le risorse destinate ai **musei e luoghi di cultura statali** previste dall'art.183, comma 3, del decreto-legge 34/2020.

➤ **Sostegno alle grandi imprese (art.37)**

Viene istituito un **fondo presso il MISE con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021** per la concessione di aiuti alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria sotto forma di finanziamenti da restituire nel termine massimo di 5 anni.

Un decreto del Ministero definirà i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo.

➤ **Fondo a sostegno di fiere nazionali e internazionali e congressi (art. 38)**

- Rifinanziato **con 150 milioni per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata**. Tali risorse sono destinate al sostegno degli enti fieristici italiani e delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di fiere di carattere internazionale.

- Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un **fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi**.

Un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, saranno stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.